

FAQ DETASSAZIONE 2014

1) In cosa consiste?

Le somme corrisposte ai dipendenti del settore privato, correlate a retribuzione corrisposte per finalità relative ad incrementi di produttività, ed erogate secondo quanto stabilito da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale o aziendale o di accordi interconfederali siglati da organizzazioni datoriali e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono essere assoggettate ad una imposta agevolata integralmente sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Confprofessioni, il 28 maggio 2014 ha siglato un accordo quadro con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL per rendere possibile la fruizione di tale beneficio anche al settore degli studi professionali.

Il regime di detassazione sarà poi reso operativo tramite specifici accordi regionali.

2) Quali sono i presupposti per applicare il regime di detassazione alle somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa per i dipendenti degli studi professionali?

Per accedere alla detassazione è necessario aderire ad una delle associazioni facenti parte di Confprofessioni, oppure applicare integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

La detassazione riguarda i dipendenti che hanno svolto attività lavorativa volta ad incrementare produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza organizzativa del proprio studio professionale.

3) Cosa fare in concreto?

Il libero professionista, che applica per i propri dipendenti il CCNL per i dipendenti degli studi professionali stipulato da Confprofessioni con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, per poter applicare la detassazione dovrà accertarsi della sottoscrizione di un accordo territoriale attuativo dell'accordo quadro nazionale del 28 maggio 2014 da parte della delegazione territoriale di Confprofessioni nella Regione in cui ha sede il proprio studio.

Non vi è alcuna necessità di stipulare ulteriori accordi interni allo studio stesso, ma occorrerà procedere direttamente ad applicare il regime agevolato della tassazione sostitutiva nelle paghe dei lavoratori interessati, successive alla stipula dell'accordo territoriale.

4) Qual è l'ambito oggettivo di applicazione?

Le somme devono essere erogate a titolo di retribuzione di produttività. Con esse si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.

A titolo esemplificativo queste voci possono essere collegate a:

- premi di rendimento anche incerti nel loro ammontare erogati ai lavoratori in base agli indicatori sopraevidenziati,
- lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ROL),
- sistemi di banca delle ore,
- clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time,
- lavoro notturno,
- lavoro festivo.

5) Qual è l'ambito soggettivo di applicazione?

L'agevolazione riguarda tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia contrattuale), che siano titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2013, ad euro 40.000. L'importo massimo della retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10% è di 3.000 euro lordi ai fini fiscali.

Sono esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio, gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, ecc.

6) Da quando si può applicare il regime di detassazione alle somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa per i dipendenti degli studi professionali?

Il datore di lavoro libero professionista che applica nei rapporti con i propri dipendenti il CCNL per i dipendenti degli studi professionali stipulato da Confprofessioni con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL potrà assoggettare tali somme all'imposta sostitutiva a partire dalla data di sottoscrizione degli accordi territoriali (circolare n. 19/E del 10 maggio 2011, congiunta Min. Lavoro e Agenzia delle Entrate).

7) E' detassabile il lavoro straordinario?

Il lavoro straordinario può essere oggetto di detassazione, nel limite delle prestazioni di lavoro straordinario che abbiano carattere innovativo e che abbiano le finalità già indicate nel precedente punto 4), vale a dire che non siano riconducibili a prassi consolidate all'interno dello studio (si veda risposta ad interpello n. 21, del 1° luglio 2013 del Ministero del lavoro).

8) Sono detassabili i ROL (permessi per riduzione di orario) non goduti?

Sì, in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro del 3 aprile 2013 n. 15, i ROL (permessi per riduzione di orario) non goduti sono detassabili.

9) Cosa si intende premi di rendimento o produttività anche incerti nel loro ammontare?

Il premio di produttività può essere anche incerto in considerazione del fatto che il calcolo può avvenire anche a consuntivo (esistono studi professionali che danno il premio in 2 *tranche*: un acconto entro l'anno ed un saldo entro i primi mesi dell'anno successivo).

10) Per poter applicare l'aliquota agevolata è necessario che l'incremento di produttività sia effettivamente avvenuto?

L'agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.

11) Quando produce effetto l'accordo territoriale?

Sulla scorta di quanto previsto dal legislatore e, a seguito di circolare esplicativa n. 14 del 29 maggio scorso, emanata dal Ministero del Lavoro, si chiarisce la possibilità di applicare il regime di tassazione agevolato del 10%, per l'anno 2014, *anche nei periodi antecedenti la data di stipula dell'intesa territoriale medesima.*

Infatti, il Ministero del Lavoro con la circolare su menzionata ritiene possibile l'applicazione delle misure agevolative anche per le mensilità del corrente anno precedenti la sottoscrizione di un accordo territoriale per il 2014, confermativo del precedente, **a condizione che ci sia stata continuità – all'intero dello Studio professionale – nell'applicazione delle misure di "efficientazione", in virtù di un'intesa territoriale sottoscritta nel 2013** sulla base di un accordo quadro, che Confprofessioni ha siglato con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL il 13 giugno 2013 che questo non sia stato espressamente disdettato dalle parti.